

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

SERVIZIO 6° ALBI – GESTIONE E VIGILANZA

IL DIRIGENTE

“Iscrizione Associazione Oasi delle Famiglie di Camporotondo Etneo

al Registro Generale Regionale del Volontariato”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTO l'art. 2 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che prevede che nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti, l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

VISTA la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

VISTO l'art. 7 della L.r. n. 22 del 07/06/1994 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività da almeno 6 mesi;

VISTO l'art. 8, comma 1 della L.R. n. 22/94 che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della stessa L.R. n. 22/94;

VISTO il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO che le Associazioni sono tenute ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 e agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

VISTO il D.A. n. 1320 del 7.06.2016, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22-05-1997 e n.1767 del 19 settembre 2012;

PRESO ATTO che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

VISTO il D.D.G. n.2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la Deliberazione n.260 del 14 giugno 2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco;

VISTA l'istanza acquisita in data 29.01.2020 al prot. n. 2687e la documentazione allegata, con la quale l'Organizzazione di Volontariato Oasi delle Famiglie, con sede legale in Via Calvario n. 13-14-16 a Camporotondo Etneo (CT), chiede l'iscrizione nella Sezione A) Solidarietà Sociale del Registro generale regionale del Volontariato, di cui alla L.R. n. 22/94;

VISTA la nota prot. n.11892 del 27/04/2020, con la quale si richiede integrazione documentale;

RITENUTO che l'iscrizione nel Registro non esenta l'Organizzazione di Volontariato Oasi delle Famiglie di Camporotondo Etneo (CT) di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

RILEVATO che sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato Oasi delle Famiglie di Camporotondo Etneo (CT) nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

DECRETA

Art. 1 – L'Organizzazione di Volontariato Oasi delle Famiglie, con sede legale in Via Calvario n. 13-14-16 a Camporotondo Etneo (CT) .C.F. 96031270828, avente come Rappresentante Legale il Sig. Francesco Capizzi, è iscritta al n. 2299 nella Sezione A)Solidarietà Sociale del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato prevista dall'art. 6 della L.r. 22 del 07.06.1994;

Art. 2 – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;


Art. 3 – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

Art. 4 – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

Art 5 - Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

L'Istruttore

Dott. R. Patrizia Cardella



Il Dirigente

Antonino Maggio

